

## LA CORRUZIONE IN VATICANO E L'OPPOSIZIONE CURIALE A PAPA FRANCESCO

1. Ormai papa Francesco si sarà abituato a trovarsi sotto il fuoco amico delle batterie ecclesiastiche ma il crepitare di pallottole degli ultimi tempi colpisce non solo per la particolare intensità raggiunta ma anche per la loro provenienza dall'interno stesso della curia romana e, in particolare, dai cardinali: vale a dire dagli assistenti del papa. Le critiche hanno riguardato sia il piano del governo, con la gestione del caso Becciu, sia quello del magistero, in riferimento ad una dichiarazione del papa sugli omosessuali riportata nel docufilm del regista russo Evgeny Afineevsky. Questo fuoco concentrato su aspetti giuridici e teologici rischia di depistare l'attenzione dal grande problema che da tempo rende incapace la Santa sede, e quindi anche il papa, di presiedere davvero alla carità e all'universalità della Chiesa: la corruzione. Un problema profondo, che Francesco ha ereditato espressamente da Benedetto XVI: «Nel passare le consegne mi diede una scatola grande: «Qui dentro c'è tutto – disse –, ci sono gli atti con le situazioni più difficili, io sono arrivato fino a qua, sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e adesso...tocca a te»<sup>1</sup>. Francesco ha aggiunto: «personaggi di vario tipo e spessore, ecclesiastici e tanti finti amici laici della Chiesa, hanno contribuito a dis-

<sup>1</sup> [https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/30/papa-francesco-all-adnkronos-covid-corruzione-benedetto\\_chrA2saxr5INZHQvsZT44N.html](https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/30/papa-francesco-all-adnkronos-covid-corruzione-benedetto_chrA2saxr5INZHQvsZT44N.html)

sipare il patrimonio mobile e immobile non del Vaticano ma dei fedeli».

Uno scandalo enorme perché accaduto al centro dell'istituzione ecclesiastica, in nome e per conto, cioè, di quello che secondo il codice di diritto canonico (can. 1273) è il supremo amministratore e dispensatore dei beni ecclesiastici. Il quale dovrebbe dare testimonianza dell'uso evangelico dei beni, perché, come predicò incessantemente sant'Ambrogio, «la Chiesa possiede l'oro non per custodirlo, ma per distribuirlo, per recare soccorso nelle necessità» e auspicò per esempio che «i vescovi facciano fondere i vasi sacri per nutrire i poveri, se mancano altri mezzi»<sup>2</sup>. E anche il codice (can. 1254) prescrive che la funzione precipua del patrimonio ecclesiastico è quella di permettere l'espletamento del culto divino, di procurare un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri e di esercitare le opere di apostolato e di carità, specialmente nei confronti dei poveri. Una finalità che costituisce il riflesso di quella «destinazione comune dei beni creati», che proprio nei giorni in cui uno scoop giornalistico ha portato alla luce le indagini giudiziarie il papa ricordava essere il senso universale che la Chiesa fin dai primordi e ancora recentemente con Giovanni Paolo II aveva dato alla proprietà dei beni.

2. Uno scoop giornalistico ha squadernato l'amministrazione disinvoltata e fedifraga di centinaia di milioni di euro, provenienti perfino dall'obolo di san Pietro, affidati a uomini della finanza e a donne di millantata intelligence senza scrupoli. E responsabile di quell'amministrazione era il card. Becciu, soggetto in quanto tale alla giurisdizione speciale del pontefice (can. 1405, §1). Si tratta di una giurisdizione inevitabilmente sommaria e, data la complessità delle indagini, il papa ha di fatto rinunciato ad avvalersi del suo

<sup>2</sup> Citato in V. PAGLIA, *Storia della povertà*, Rizzoli, Milano 2014, p. 156.

diritto, lasciando che ad occuparsene sia la più garantistica giustizia ordinaria: saranno i giudici a stabilire l'esatta misura del suo coinvolgimento. Ma sarebbe stato di palmare inopportunità che in attesa dell'espletamento delle indagini e dell'eventuale giudizio il cardinale rimanesse nel pieno esercizio delle sue funzioni. E, tuttavia, non può essere certo il tribunale, o addirittura il promotore di giustizia, a sospendere un cardinale dalle sue funzioni. Il papa, perciò, ha chiesto e ottenuto da Becciu la rinuncia all'incarico prefettizio, che ricopriva, e ai diritti del cardinalato. Una mossa tempestiva e idonea a frenare lo scandalo montato anche mediaticamente ma anche criticata come una «condanna senza processo», irrogata per giunta attraverso un atto «non volontario ma coartato» – la rinuncia – seguito da un atto «atipico», come l'accettazione da parte del pontefice<sup>3</sup>. In realtà non si vede che cosa ci sia di atipico nell'accettazione di una rinuncia, tanto più in un ordinamento non formalistico come quello canonico e, per giunta, al massimo livello apicale, quello papale. D'altro canto, la rinuncia è un istituto di carattere generale, che può perfino esulare dal diritto quando si iscriva in rapporti di cortesia. Essa sortisce effetti nel momento in cui viene accettata, come nella specie avvenuto. Che poi la rinuncia, siccome sollecitata dallo stesso pontefice, non sia volontaria ma addirittura coartata è opinione francamente incomprensibile in punto di diritto: semmai non è spontanea, ma sicuramente non è coartata, non integrando una minaccia, come ognuno sa, il proposito manifestato di esercitare il proprio diritto (quale quello di sospensione o destituzione del cardinale, di cui il papa sicuramente è titolare).

Comunque, la rinuncia, indubbiamente volontaria, non è evidentemente una pena e, infatti, non ha interrotto né

<sup>3</sup> G. BONI, intervista a A. Mainardi, in <https://www.startmag.it/mondo/ecco-perche-il-cardinale-becciu-dovrebbe-andare-a-processo-parla-la-prof-boni/>.

concluso il procedimento penale cui Becciu è sottoposto. Anzi lo ha reso esperibile e legittimato grazie al venir meno dei diritti cardinalizi, che altrimenti avrebbero sottratto Becciu alla giustizia ordinaria. Si tratta, in realtà, di un provvedimento amministrativo di natura cautelare di sospensione dalle funzioni, simile a quello che nel diritto dello Stato la pubblica amministrazione ha l'obbligo, in caso di arresto, o la facoltà, come nel caso, di adottare nei confronti del funzionario sottoposto a procedimento penale. Il fatto che nella specie il provvedimento non sia stato assunto autoritativamente, come il papa grazie alla sua pienezza di poteri avrebbe ben potuto fare, è dovuto ad un riguardo nei confronti del cardinale, cui è stata offerta la possibilità di rinunciare ai suoi «diritti».

Anche l'individuazione di questi diritti è stata oggetto di dibattito. La questione è originata soprattutto dalla sciatte-ria (perfino lessicale: «rinuncia *dai* diritti») del comunicato – stampa, ma si è riversata indirettamente sul pontefice benché ovviamente una rinuncia non possa essere oggetto di un decreto pontificio. Comunque, è vero che nel codice non figurano diritti dei cardinali ma ciò dipende dal fatto che quelli di cui loro sono investiti sono piuttosto delle funzioni particolari, la cui natura è un diritto – dovere. Sciatto il comunicato nel parlare di diritti, piuttosto che di funzioni, ma è evidente, se si dà uno sguardo al codice, di che si tratta. Pur mancando nel comunicato il riferimento a norme codicistiche, è evidente che si tratta dei canoni 349, 353 e 356, come più puntualmente era stato precisato nel comunicato sulle dimissioni nel 2015 del cardinale di Dublino Patrick O'Brien: «rinuncia ai diritti e ai privilegi del cardinale espressi nei canoni 349, 353 e 356». La differenza tra i due casi è che in quest'ultimo il cardinale, essendosi dimesso, non è più tale, perde perfino il titolo (con relativa remunerazione e altri eventuali benefits, come l'appartamento se svolge funzioni in Curia), in quello attuale, invece, non ver-

tendosi in ipotesi di dimissioni, Becciu continua ad avere la qualifica (con remunerazione e benefits) ma senza poterne esercitare le funzioni. È cioè un cardinale senza funzioni come i cardinali ultraottantenni, privi, oltre che delle funzioni da cui si sono dimessi al raggiungimento del settantacinquesimo anno, anche del diritto all'elettorato attivo in conclave. Trattandosi nel caso, tuttavia, di un provvedimento cautelare, la sospensione è temporanea, come si può dedurre dall'analogia con quella dai pubblici uffici prevista negli ordinamenti statali per i funzionari accusati di reati contro la pubblica amministrazione: un cardinale temporaneamente senza funzioni, quindi, perché sospeso in pendenza del procedimento penale, al cui esercizio potrebbe essere riammesso all'esito, eventualmente non di condanna, del procedimento penale.

Il mancato richiamo del can. 349, che prevede l'elettorato attivo, ha indotto nondimeno a ritenere che, quindi, non si darebbe per Becciu quella «esclusione punitiva» (e s'è visto che sarebbe solo un'esclusione cautelare), anche perché altrimenti «passerebbe il principio che ogni fuga di notizie o di carte, senza che nessuno se ne prenda la responsabilità, può alterare la fisionomia del conclave»<sup>4</sup>. Condivisibile la preoccupazione che la fuga di notizie e di carte, a cominciare da Vatileaks, diventi un andazzo di enormi proporzioni in Vaticano. Senonché, nel caso, la variazione del collegio elettorale per effetto dell'esclusione di Becciu sarebbe conseguenza non di fughe di notizie ma di un provvedimento pontificio. A meno che non si insinui o presupponga (come ha fatto lo stesso Becciu in una insolente conferenza stampa, in cui ha sospettato che il papa sia manipolato) che tale provvedimento sia stato preso solo a seguito dello *scoop* dell'*Espresso* e di altri giornali e senza verifiche

<sup>4</sup> A. MELLONI, *Il giallo della porpora di Becciu. Dalla sanzione dipende il conclave*, in *Domani*, 14 ottobre 2020.

della fondatezza delle notizie: per ragioni estrinseche al procedimento penale, sostanzialmente di facciata. Ben è possibile che quello *scoop* abbia fatto rompere gli indugi ma in realtà le indagini sull'acquisto dell'immobile di Londra e sui maneggi finanziari che esso ha rivelato erano in corso da un paio d'anni<sup>5</sup> ed è logico dedurne che sulla loro base sia stato adottato il provvedimento, legittimo e doveroso nella procedura giudiziaria di ogni ordinamento.

Ma è proprio questa assimilazione che, allargando la critica, viene contestata: non è una tentazione (magari diabolica) quella del Vaticano di diventare un «vero» stato come gli altri<sup>6</sup>? Può esserlo, certo; anzi, a parte i primi secoli, nella storia solo per poco più di cinquant'anni dopo la breccia di Porta Pia la Chiesa non ha avuto le sembianze di un vero stato con un potere temporale diretto. Ma se ora delle caratteristiche dello Stato il Vaticano assimila non la logica autoritaria, come in passato, ma quella della divisione dei poteri, con il garantismo processuale, il codice degli appalti, il controllo degli atti di straordinaria amministrazione anche della Segreteria di stato, ecc., non ci si può che rallegrare dal punto di vista dei diritti umani. Senza considerare che ogni azione penale ha un effetto di prevenzione generale, che finora è mancata del tutto in Vaticano e può assolvere alla funzione di un pressante invito a convertirsi. D'altro canto, l'ordinamento canonico ha una caratteristica che, nel caso, può preservarlo da assimilazioni forzose e, per dir così, contro natura: la «elasticità», che lo porta a ricevere le norme statuali solo con gli accorgimenti suggeriti dal rimedio dell'*aequitas*, che nasce dal Vangelo. Ma questo

<sup>5</sup> «Le inchieste in corso sono state avviate dal Vaticano e sulla base di indagini interne, non sono frutto di inchieste giornalistiche o di altri Stati»: così il responsabile dell'APSA, mons. Nunzio Galantino nell'intervista *Le finanze del Vaticano «Nessun saccheggio dei fondi»*, in *Avvenire*, 1° novembre 2020.

<sup>6</sup> A. MELLONI, *Il Vaticano cede alla tentazione di diventare uno stato come gli altri*, in *Domani*, 30 settembre 2020.

rimedio si può attivare dopo che, attraverso le indagini, si è appurata la verità e si sono attribuite le responsabilità, non a prescindere da quelle o addirittura senza svolgerle: come per lo scandalo IOR, quando il responsabile arcivescovo Marcinkus, pur inseguito da un mandato di cattura internazionale, vi si sottrasse grazie all'immunità diplomatica, che non gli fu tolta, e fu poi semplicemente allontanato in America, suo paese d'origine, nel modo più delicato possibile<sup>7</sup>.

3. Lo schema, insomma, è quello solito: si scopre un voluminoso intreccio di corruzione e malaffare in una istituzione, che per sua natura ne dovrebbe essere esente, e si attacca l'autorità che sta facendo piazza pulita. Per presunte irregolarità procedurali e non solo, anche per scostamenti dalla dottrina: dal diritto alla teologia, che poi per i critici sono da sempre la stessa cosa nel senso che la teologia deve diventare diritto senza attenzione alcuna alla pastorale. Il bersaglio è stato offerto dal documentario *Francesco*, in cui il papa – si sintetizza – ha affermato che gli omosessuali hanno diritto ad una famiglia e ad una forma di convivenza civile. Percepita così, in modo perentorio e prescrittivo, la frase può risultare ostica ad un cattolico integralista, o anche semplicemente devoto. Che gli omosessuali abbiano diritto a formare una famiglia è acquisito anche normativamente in Europa dacché l'art. 9 della CEDU ha distinto il diritto di sposarsi dal diritto di formare una famiglia, per cui si possono avere famiglie non fondate sul matrimonio ma su altri modelli di unioni civili o addirittura di fatto. Ma la norma trova opposizione nel magistero ecclesiastico. Sta di fatto, tuttavia, che almeno la prima frase attribuita al papa è frutto di una grave amputazione di quella da lui ef-

<sup>7</sup> F. MARCHESI RAGONA, *Il caso Marcinkus – Il banchiere di Dio e la lotta di Papa Francesco alle finanze maledette*, Chiare lettere, Macerata, 2018.

fettivamente pronunciata: «Le persone omosessuali hanno diritto a stare in famiglia; sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia. Non si può cacciare dalla famiglia nessuno né rendergli la vita impossibile per questo». Non si tratta, quindi, del diritto di formare una famiglia ma del diritto a stare in famiglia, a non esserne espulsi. Si tratta di un invito pastorale a non discriminare perché – come è detto nell'esortazione *Amoris laetitia* (n. 297), «nessuno può essere condannato per sempre, questa non è la logica del Vangelo». Laddove le critiche risentono di un'interpretazione letterale dei pochi passi biblici in argomento, la quale non ne distingue i tratti culturali di quel tempo, senza quella «attenzione pastorale, in particolare nei confronti delle singole persone, per attuare quel servizio di bene che la Chiesa ha da assumere nella sua missione per gli uomini»<sup>8</sup>.

Vero, invece, è che il papa abbia affermato che «Ciò che dobbiamo fare è una legge sulla convivenza civile, hanno diritto a una forma di tutela legale. L'ho già sostenuto». Ed infatti nel libro che raccoglie le conversazioni con il sociologo Dominique Wolton<sup>9</sup> il papa aveva distinto tra il matrimonio («un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell'umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna. È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così») e altre forme di convivenza («Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità»). Del resto, nell'*Amoris laetitia* (n. 52) il papa afferma che «le unioni di fatto o tra persone dello stesso sesso, per esempio, non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio». Questa separazione tra matrimonio, solo eterosessuale, e unione civile, anche omosessuale, non è del resto ignota alla teologia: anche il card. Martini, per esempio,

<sup>8</sup> PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, *Che cosa è l'uomo? Un itinerario di antropologia biblica*, Libreria editrice vaticana, 2019, p. 170.

<sup>9</sup> *Dio è un poeta*, Rizzoli, Milano 2018.



propendeva «per una gerarchia di valori e non, in linea di principio, per una parità di diritti»<sup>10</sup>. Essa meriterebbe l'apprezzamento non solo di un giurista formalista ma anche di un teologo dogmatico. Ma non è andata così: l'ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede l'ha bollata con l'argomento di chi parla «praticamente»: «E qual è la differenza, in fondo? In molti Stati le cosiddette unioni sono state soltanto la premessa del riconoscimento dei matrimoni gay»<sup>11</sup>.

Nessun riguardo poi all'esortazione papale e alla relazione finale del sinodo dei vescovi, che ne è parte integrante<sup>12</sup>. La causa di questa omissione è evidente e dichiarata: questo magistero stride con la Parola di Dio, è una opinione di Bergoglio come uomo ma non come papa perché non corrisponde alla Parola di Dio<sup>13</sup>.

4. A parte le stilette personali da ballatoio («perché il papa riceve solo LGBT e non gli omosessuali ravveduti?», «perché non sottolinea la dimensione del diritto naturale?»), queste critiche dottrinali si saldano con quelle sul piano del governo e costruiscono per la prima volta in maniera visibile una forza di opposizione al papa all'interno della Santa sede ispirata ad una teologia integralistica che nega il principio di separazione tra sfera ecclesiale e sfera civile, tra morale e diritto. Non basta dire, come aveva fatto il Sinodo, che «non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il

<sup>10</sup> *Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede*, Mondadori, Milano 2008, p. 98

<sup>11</sup> *Il cardinale Müller: «Unioni civili per le coppie omosessuali? Io sono leale al Papa ma non è al di sopra della parola di Dio»* intervista a G. L. Müller a cura di G. G. Vecchi, in *Corriere della Sera*, 23 ottobre 2020.

<sup>12</sup> Come ho precisato in *Riflessi giuridici di una chiesa con «cultura marcatamente laicale»*, in questa *Rivista*, 2020.

<sup>13</sup> Müller «*Il Papa sbaglia sulle unioni civili Vale solo la parola di Dio*», intervista a G.L. Müller a cura di P. Rodari, in *la Repubblica*, 23 ottobre 2020.

disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia» (n. 251). Non basta, cioè, dichiarare la differenza tra le due visioni, la separazione, o se si vuole la contrapposizione, tra ordinamento ecclesiale e ordinamenti secolari. È proprio questa separazione che viene contrastata in nome di una necessaria conformazione degli ordinamenti secolari al disegno di Dio, come riversato nel diritto naturale, di cui la Chiesa – a prescindere ovviamente dalle parole in libertà pronunciate dal papa come uomo – è l'interprete autentica. «Anche lo Stato laico deve rispettare la legge naturale, riconoscere i diritti fondamentali degli umani», è la posizione di questa parte vegetativa della Curia romana, e certo anche della Chiesa, cui Müller cerca di dare dignità teologica. In questa prospettiva, per dir così, «*shariatica*» la posta in gioco è niente di meno che la distinzione tra peccato e reato, che ha caratterizzato nell'epoca moderna la storia della giustizia. Con l'obiettivo di ricollocare la Chiesa sul versante reazionario alla laicità dello Stato, che aveva occupato fino al Concilio Vaticano II. Con estrema lucidità lo coglie il padre Sorge: «chi critica papa Francesco critica il Concilio»<sup>14</sup>.

*Nicola Colaianni*

<sup>14</sup> *Il dissenso è inevitabile perché papa Francesco sta facendo pulizia*, intervista a P. Rodari, in *la Repubblica*, 18 ottobre 2020.